

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 237/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- 1) AMMENDA €10.000,00 AL SIG. BERETTA MARIO;**
- 2) AMMENDA €10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'OPERATO DEL SUO TESSERATO,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2047/208 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 31.10.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena:

- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Beretta Mario a €5.000,00 con diffida;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Siena S.p.A. a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- a) INIBIZIONE DI MESI 3 ALLA SIG.RA MEZZAROMA VALENTINA;**
- b) PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S.:

- IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), PUNTO 1) DEL COM. UFF. 167/A DEL 7 MAGGIO 2013 RELATIVO AL SISTEMA LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 - NOTA N. 2525/203 PF 13-14/SP/BLP DEL 21.11.2013;

IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2978/295 PF 13-14/SP/BLP DEL 12.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. BERARDI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA SASSUOLO/PARMA DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Berardi Domenico. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. DELVECCHIO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PALERMO/BARI DEL 28.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 4.3.2014)

La C.G.F., sentito l'arbitro, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calc. Delvecchio Gennaro e riduce la sanzione della squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 14 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete